

Signori

Nella passata sessione il mio predecessore mi presentava un progetto di legge sul riordinamento delle Segreterie dei Magistrati, dei Tribunali e delle giudicature di Terra ferma, quelle della Sardegna già furono nello scorso anno riordinate, formato con molta diligenza da una commissione che era stata appositamente creata.

Avendo ora maturamente considerato quel progetto, ed avendo allo raccolte maggiori informazioni sui prodotti delle Segreterie, e massime su quelli delle giudicature, non ho nella persuasione che per ora si debbano adottare in massima le basi principali di esso progetto rispetto alle Segreterie dei Magistrati e dei Tribunali. Si visti che commerciali; ma che quanto

alle segreterie di Mandamento, considerate da un lato le troppo gravi difficoltà che protettivo incontrarsi nella sua esecuzione, e ritenuto dall'altro lato, che non si può fare giusto fondamento sul presuntivo loro prodotto, sia più conveniente di rimandarla ad altro tempo, quando cioè l'ordinamento giuridico sarà definitivamente stabilito, e quando meglio determinata da nuove leggi la competenza dei giudici, ed introdotte nuove regole di procedura, si protraano con più di certezza calcolare i pericoli di tali segreterie. Ma è ormai indubbiato che i suffatti pericoli crescano, e decrescano a misura che i giudici si mostrano più o meno studiati di eseguire le leggi e le istruzioni che loro preservano il procedimento sommario, procurando di sentire oralmente le parti, e di evitare, per quanto sia possibile, la procedura scritta.

Ma però se conviene per ora di non applicare alle segreterie di Mandamento il metodo della riscossione dei diritti per conto dell' Stato, mediante uno stipendio fisso ai segretarii, e' questo che lo Stato, mentre avrà a profitto di una parte dei prodotti delle Segreterie dei Magistrati e Tribunali, venga in soccorso di quelle di Mandamento della terza e della quarta classe, la più gran parte delle quali e' certo che ottiene un fumisimo prodotto.

E verissimo che alcune Segreterie di giudicatura, e magistramente quelle della prima e della seconda classe, godono di una più ~~che~~ che sufficiente somma di presenti; ma l'utile loro non e' poi tanto che voglia essere di necessita moderato.

Al proposito io rimasi convinto che quando si mandasse ad effetto il progetto della commissione anche

per le giudicature, forse
non si otterrebbe altro risult.
tato che quello di privare
molte famiglie di un
provento che non finisce
chiamarsi eccessivo, senza
reale un proporzionato
vantaggio a quelle altre,
che nella presente loro
condizione non cessano di
muovere questi lamenti.

Il progetto adunque che
ho l'onore di presentarvi,
e signori, è basato sostan-
zialmente sull'idea del
primo, che era quella di
dare ai Segretarii uno stipen-
dio fisso, ed una parte dei
proventi delle Segreterie,
ma contiene alcune impor-
tanti modificazioni ed ag-
giunte che io verro dicendovi
quando il progetto sarà posto
in discussione, riservandomi
di dare ai vostri uffizii
quelle spiegazioni che sarann
no opportune. Per ora vi
facio notare soltanto la
abolizione degli uffizii di
attuaro, che si trovano ancora
stabili presso ai Magistrati

d'appello, la conservazione
dei quali sarebbe al tutto
incompatibile coi nuovi ordini
di procedura che si vogliono
introdurre, e che potremo, io
spello, quanto prima effettuare.

17. 1.
18. 1.

Parotto si legge presentato dal
Ministro di Giustizia e giudicata
nella Sornata del 21. Agosto. 1869.



Riordinamento delle Segreterie in
Magistrati, ai Tribunali e nelle
Giudicature in Sardegna.



VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, ec. ec.

Bbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, Di grazia e giustitia che abbiamo incaricato di svolgerne i mutui, e di sostenerne la discussione.

Art. 1^{mo}

Segretari Dei Magistrati d'appello, Dei Tribunali Di prima cognizione, e Dei Tribunali Di commercio di terraferma, ed i loro Sostituti Dal primo genugio 1850. saranno stipendiati Dal Governo in conformità della tabella annexa alla presente legge.

Li Segretari verrà pure corrisposto l'annuo assegnamento fissato in detta tabella per le spese Di cancelleria.

Art. 2.

Dura innanzi nisuno potrà essere nominato Segretario Di un Magistrato o Tribunale, o Di una Giudicatura Di Mandamento, se non avrà l'età Di anni ventinque compiuti, e non potrà essere nominato Segretario Sostituto, se non avrà oltrepassata quella Di anni ventuno.

Dura inoltre avere studiata almenz la rettorica in un pubblico Collegio, e fatto un esercizio di pratica per Due anni nell'ufficio Di un Notaio o Di un Giudice, e quindi subito con successo un esame Di idoneità, il quale verserà anche sugli atti notarili soggetti all'infirmità.

Gli detto esame si darà Dal Presidente Del Tribunale Di

S. B.

prima cognizione, Da uno Dei Giudici Dello stesso Tribunale, Dall' Avvocato fiscale, Dal Segretario Del Tribunale, e Da un Notaio consigliato nominato Dal Presidente.

Saranno però Da tale esame Dispensati coloro che saranno già subito con approvazione l'esame da Notaio, o da Giudice.

Saranno puramente Dispensati Dal detto esame i Segretari ed i Substituti attualmente in carica, anche per le future loro promozioni.

Art. 3^{ro}

*S*egretari continueranno ad essere Di regia nomina sulla proposta Del Guardasigilli.

Di Magistrati D'appello e ai Tribunali Di prima cognizione e Di commercio spetterà la nomina Dei Substituti Segretari sulla proposta Da farsi dai rispettivi loro Segretari, e sulla rappresentanza Di questi o anche D'ufficio potranno per giuste cause rivocarli.

Di Tribunali Di prima cognizione spetterà Di approvare le nomine Dei Substituti che verranno fatte Dai Segretari delle Giudicature Di Mandamento.

Art. 4

*S*egretari Dei Magistrati, Dei Tribunali, e Delle Giudicature attualmente in carica, e quelli che saranno D'ora innanzi nominati, non avranno D'uso Di speciale autorizzazione per ricevere gli atti notarili spettanti al loro ufficio, quantunque soggetti all'infimazione.

I Substituti Segretari s'intenderanno nel modo stesso autorizzati a ricevere gli atti notarili spettanti all'ufficio Di Segretario all'infimazione non soggetti.

Art. 5.

*S*comminciare Dal suddetto giorno 1^o Gennajo 1830, saranno versati al pubblico Uario i Diritti fiscali accordati dalle riguenti tariffe ai Segretari nominati nell'art. 1^o, sopra le sentenze, ordinanze, Decreti, perizie, atti Di giuramento, esami, conclusimi, e

per le relative annotazioni Dei medesimi nei registri, e generalmente sopra tutti gli atti per quali l'Uario peresse un diritto D'emolumento.

Tali diritti faranno esatti Dagli emolumentatori ed infinuatori contemporaneamente alla percezione che faranno Dei Diritti Di emolumento.

Art. 6.

Spediremo spiamenti Dei Segretarii sudetti Di esigere i Diritti Di copia Di registrazione erdi autentica, eccettuate per le copie degli atti notarili soggetti o non soggetti all'infimazione, i quali fanno parte Di quelli da sussidio all'Uario in favor del precedente articolo.

Per la percezione per Dei Diritti dovuti per le copie degli atti Di Segretaria, e per la registrazione Dei medesimi, si farà uso Di una carta, la quale oltre al bollo ordinario stabilito Dagli articoli 9. e 10. Del Regio Edito S. Marzo 1836, secondo la sara qualità degli atti, porterà un bollo speciale per li interi fogli, il cui valore farà Di una lira e centesimi venti per le copie che faranno i Segretarii Dei Magistrati Di appello, e di centesimi quaranta per quelle Dei Segretarii dei Tribunali Di prima cognizione e di commercio.

Art. 7.

Per la spedizione delle otte copie i Segretarii Dovranno uniformarsi alle disposizioni Dell' Edito S. Marzo 1836, e per le contrassigioni all' art 17. Della presente legge, incaricano nella multa stabilita nell' art 47. Del Detto Edito.

Art. 8.

Oltre allo stipendio fissato nella tabella N^o 1. e ai diritti loro riservati in forza Dei precedenti articoli i Segretarii dovranno Di un agio Del 5% per cento sul prezzo Del bollo speciale imposto alla carta Di cui dovranno

far uso per le copie e registrazione degli atti.

I Segretari criminali presto ai Magistrati d'appello,
ed i Segretari dei Tribunali di prima cognizione avranno
parimenti l'aggio del 50. per cento sui diritti di Segreteria
per le cause criminali.

Art. 9.

Medante lo stipendio degli altri astegnumentis sopra
fissati, i Segretari dovranno sopperire a tutte le spese
di Segreteria, e specialmente dovranno sotto alta propria
risponsabilità tenere un numero sufficiente di servizi per
la regolarità e puntualità del pubblico servizio.

Art. 10.

I primi Presidenti dei Magistrati, e i Presidenti dei
Tribunali dovranno vigilare sul buon andamento delle Segreterie,
e specialmente a che gli uffiziali, i quali dovranno essere
scelti con loro approvazione, sieno persone probhe e capaci, ed
abbiano dai Segretari una sufficiente retribuzione.

Al buon andamento delle Segreterie dovranno anche
vigilare gli Avvocati Fiscali Generali e gli Avvocati Fiscali.

Art. 11.

Gli Uffiziali degli Attuari presto ai Magistrati d'appello
col 1^o di Gennaio 1850. resteranno suppressi.

I Segretari saranno incaricati di ricevere gli atti che
dalle leggi sono commessi agli attuari, e di soddisfare
a tutte le loro incumbenze secondo i rigenti ordini di pro-
cedura.

Art. 12.

Gli Attuari che si troveranno in carica al tempo
della suppressione faranno ammesso a concorrere per essere

M

//

nominati alle Segreterie Dei Tribunali o Delle Giudicature che si renderanno vacanti.

E frattanto, mentre saranno nell' aspettativa di un nuovo impegno, sarà loro corrisposta un' indennità annua di lire mille per quelli aventi un servizio maggiore di anni Dieci, e di lire Ottocento per gli altri.

Art. 13.

Finché sia ulteriormente provvisto quanto alle Segreterie Di Mandamenti, sarà dal pubblico Uario corrisposta l'annua retribuzione di lire quattrocento ai Segretari delle Giudicature componenti ora la terza e la quarta classe.

Art. 14.

Dal giorno sudetto 1^o gennaio 1830 cesseranno gli stipendi ed altri assegnamenti di cui i Segretari fossero attualmente provvisti, non che la quota di partecipazione loro attribuita sulla riscossione dei diritti ed emolumenti dovuti al Re Uario, a mente Dei Regii Bighetti 24.

Marro 1823 e 3. Aprile 1830.

Cesseranno pure le prestazioni a titolo di finanza, canone o sotto qualunque altro titolo, a cui andassero attualmente soggetti o verso il Re Uario, o verso altre Segreterie o persone.

Art. 15.

Derogato ad ogni legge, regolamento, uso o costume in contrario alle premesse disposizioni.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario Di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il 21. Agosto 1849.

Fatto a Enna
di 23 Dicembre 1849.

86 Della Margherita